



FGU-GILDA-UNAMS-BRESCIA
GILDA degli INSEGNANTI di BRESCIA

Viale Italia, 4. - 25126 Brescia - Tel. **03048218** – cell. **3889389373**

Mail: gildabrescia@yahoo.it – fgugildabrescia@pec.it – web : gildainsegnanti.it/brescia/
Giorni di apertura al pubblico LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' dalle 15.30 alle 18.30



**Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
della provincia di Brescia**

**e p.c. al Dirigente dell'UST di Brescia
sua sede**

**Oggetto: Contributo e osservazione della Gilda degli Insegnanti di Brescia sull'attuazione
della didattica a distanza (DaD)**

Gentile Dirigente,

la presente comunicazione nasce dal fatto che, nonostante i DPCM che si sono susseguiti negli ultimi tempi, le note del Ministero e le indicazioni fornite dall'UST di Brescia per la gestione della DaD durante il periodo dell'emergenza sanitaria, continuano ad arrivare ai nostri uffici numerose richieste di assistenza da parte dei docenti nostri iscritti. La causa è da imputare alle richieste, a volte vere e proprie pretese, formulate dalle scuole ai docenti per prestazioni didattiche che non tengono conto del fatto che l'attuale emergenza sanitaria non sopprime o cancella il CCNL e le norme del Testo unico.

La Gilda degli Insegnanti è consapevole delle difficoltà che le istituzioni scolastiche stanno affrontando, ma è perfettamente cosciente che i docenti stanno profondendo il massimo impegno per supportare e stare vicino alle studentesse e agli studenti, in nome della loro professionalità e del diritto allo studio sancito dall'articolo 34 della Costituzione.

Con l'intento di contribuire a migliorare il lavoro di tutto il personale scolastico, ci permettiamo di segnalare alcune delle problematiche più ricorrenti e di fornire le indicazioni che ci sembrano più adatte a garantire la condivisione delle decisioni in questa situazione che per tutti è assolutamente nuova e insolita.

Organi collegiali e relative delibere

Nella normativa scolastica del nostro Paese non esiste una regolamentazione specifica per il funzionamento in modalità telematica degli organi collegiali (a differenza ad esempio delle Università che possono adottare le norme in regime statutario). Per tale motivo attualmente le riunioni degli organi collegiali quali il Consiglio di Classe, il Collegio docenti e il Consiglio d'Istituto in modalità telematica risultano giuridicamente semplici riunioni informali cui non corrispondono responsabilità in merito alla gestione e alla partecipazione e senza che le eventuali deliberazioni abbiano validità giuridica se non con ratifica successiva in una riunione convocata in modalità tradizionale e in presenza.

Se per l'adozione dei libri di testo abbiamo le indicazioni del decreto scuola per tutte le altre scadenze e per la validità delle delibere degli organi collegiali è necessario attendere le norme che il Parlamento e/o il Governo vorranno emanare nelle prossime settimane.

Per ora sarebbe meglio attenersi alla nota ministeriale del 6 marzo 2020 a firma Bruschi e Boda che, in merito alle convocazioni degli organi collegiali della scuola durante la sospensione delle attività didattiche da covid-19, precisa: "Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la chiusura, sono annullate tutte le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate, per il periodo previsto". Quindi evitare di impegnare il personale in riunioni di dubbia legittimità e le cui deliberazioni potrebbero essere impugnate.

Rapporti con le famiglie

Il rapporto con le famiglie è un aspetto importante dell'attività scolastica che va curato e gestito da ciascun docente. Le modalità durante i periodi di normale attività didattica sono inserite nel piano annuale delle attività, ma nella situazione di emergenza sanitaria e di sospensione delle lezioni si devono individuare nuove modalità.

In assenza di una delibera del Collegio dei docenti che, come già detto, non si può riunire in presenza, il dirigente scolastico può proporre ai docenti le modalità per garantire la continuità del rapporto scuola famiglia, ma è escluso che possa imporre agli insegnanti modalità che non garantiscano il diritto rispetto della privacy di tutte le parti coinvolte: docente, allievo, famiglia. In ogni caso riteniamo che siano i docenti a dover scegliere le modalità che ritengono più efficaci per il rapporto con le famiglie degli alunni, essendo questa una attività che fa parte della funzione docente.

Didattica a distanza (DaD)

Inizialmente i DPCM e i decreti che sono stati emanati dal Governo invitavano gli insegnanti a mantenere un contatto con gli alunni attraverso al DaD. Il decreto legge n. 22 del 9 aprile 2020 la rende, seppure in modo molto generico e limitatamente al periodo dell'emergenza sanitaria, obbligatoria: *"il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione"*. Si tratta tra l'altro di definire cosa si intende con strumenti a disposizione perché non è per nulla chiaro.

In ogni caso non esiste alcuna norma di legge o contrattuale che consenta ai **dirigenti scolastici di definire ed imporre unilateralmente tempi, modalità, mezzi, metodologie didattiche o strumenti per la DaD** al contrario esistono e sono in vigore tutte le norme che garantiscono al docente la **sua autonomia professionale compreso l'art. 33, c. 1 della Costituzione**.

Registro di classe

La giurisprudenza è d'accordo nel definire il registro di classe un atto pubblico (*C.di S. sez. VI, 10/12/2015, n. 5613*). Compilarlo e firmarlo nell'ambito della didattica a distanza potrebbe portare al reato di falso

ideologico (*art. 479 C.P.*) in quanto il docente, nella sua funzione di pubblico ufficiale, attesta fatti che oggettivamente non in grado di verificare di persona e in presenza (*Cassazione Sez. 5, sentenza n. 12862 del 21/09/1999*). Il registro nella DaD può essere utilizzato per tenere traccia delle attività svolte, ma non può in alcun modo essere imposta la firma né tantomeno chiesto di segnalare le assenze degli alunni. Se lo ritiene opportuno il docente potrà appuntare per sua conoscenza chi ha seguito la lezione o l'attività e chi non lo ha fatto.

Riprogrammazione e valutazione

Consapevoli che l'istituzione scuola e la sua funzione, sancita dalla Costituzione, sono quelle che si esplicano nella relazione in presenza tra insegnante e discente attraverso la quale si trasmettono, e si dà senso, le conoscenze disciplinari proprie del mondo che ci appartiene e che la DaD non è la Scuola, ma un semplice surrogato della scuola che ha la funzione, come è stato scritto dal Ministero nella nota del 13 marzo, a firma del Capo Dipartimento Giovanna Boda: "... in questa delicata fase d'emergenza di mantenere la socializzazione" crediamo che la regola del buon senso debba valere anche per le pratiche connesse alla valutazione degli alunni.

Le norme emanate nella fase dell'emergenza sanitaria hanno previsto diversi scenari, ma è compito del Consiglio di classe garantire una valutazione equa e rigorosa degli apprendimenti, pur in presenza dell'ammissione alla classe successiva per tutti gli studenti.

In conclusione, riteniamo che nel difficile contesto che nessuno di noi avrebbe mai neppure immaginato solo poche settimane fa tutti debbano fare la loro parte non solo perché previsto dalla legge, ma per deontologia professionale. Per ottenere risultati positivi anche nell'emergenza è necessario il rispetto delle norme e il dialogo che favoriscono un clima collaborativo e il più possibile sereno.

Approfitto dell'occasione per augurare un buon lavoro a tutto il personale scolastico e porgo distinti saluti.

Brescia, 15 aprile 2020

Il coordinatore provinciale Gilda Brescia

Prof. Adriano Cattelan